PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2005

per le imprese iscritte nella SEZIONE SPECIALE (¹) del Registro delle Imprese

Spettabile Ditta,

Il Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto 23 marzo 2005 ha determinato gli importi del diritto per l'anno 2005 da versare alle Camere di Commercio dalle imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle Imprese (2).

Quando e come si versa:

Il versamento del diritto annuale va effettuato, in unica soluzione, entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (**20 giugno 2005**) utilizzando lo stesso **modello F24** (³).

In caso di pagamento entro i 30 giorni successivi, l'importo del diritto dovrà essere maggiorato dello 0,40% (4).

- gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile
- i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile
- le società semplici di cui all'art. 2251 del codice civile
- le società tra avvocati di cui all'art. 16 comma 2 del D.Lgs. 96/2001

Sono inoltre annotate:

- le imprese iscritte nell'Albo delle Imprese Artigiane tenuto dalla Camera di Commercio.
- ² Art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche.

Istruzioni per la corretta compilazione del modello F24:

- Riportare negli appositi spazi, con la massima attenzione, il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale.
- Nella "SEZIONE ICI E ALTRI TRIBUTI LOCALI":
 - indicare BG nella colonna "codice ente" o, in caso di pagamento a favore di altra Camera di Commercio diversa da quella di Bergamo, la sigla automobilistica della provincia della Camera di Commercio destinataria del versamento;
 - indicare 3850 nella colonna "codice tributo";
 - indicare 2005 nella colonna "anno di riferimento";
 - indicare l'importo che si versa nella colonna "Importi a debito versati" (N.B. il diritto annuale dovuto per la sede deve essere sommato a quello dovuto per le eventuali unità locali ed indicato in un unico importo).

Se il diritto è dovuto a più Camere di Commercio (nel caso ad esempio di un'impresa con sede legale in provincia di Bergamo e unità locali in altre province), compilare un solo rigo per ciascuna Camera di Commercio.

N.B. Si ricorda che è possibile versare quanto dovuto per il diritto annuale utilizzando, in **compensazione**, eventuali crediti relativi a qualsiasi tributo e/o contributo.

¹ Nella sezione speciale sono iscritti:

³ Il modello F24 può essere ritirato in posta o in banca.

⁴ Si ricorda che <u>l'importo della maggiorazione dello 0,40% non deve essere arrotondato</u> all'unità di euro.

· Quanto si deve versare:

	per la sede principale (⁵)	per ogni unità locale (⁶) 20% dell'importo della sede principale
- imprese individuali - società semplici agricole	€ 80,00	€ 16,00
- società semplici <u>non agricole</u>	€ 144,00	€ 29,00
- società tra avvocati di cui all'art. 16 comma 2 del D.Lgs. 96/2001	€ 170,00	€ 34,00

- unità locali e sedi secondarie di imprese aventi <u>sede principale all'estero</u> € 110,00	
---	--

Si ricorda che l'avvenuto pagamento del diritto annuale è condizione, dal primo gennaio dell'anno successivo alla scadenza, per il rilascio delle certificazioni da parte del Registro delle Imprese.

Nei casi di tardivo od omesso pagamento è prevista una sanzione secondo le disposizioni del D.Lgs. 472/1997.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet della Camera di Commercio di Bergamo www.bg.camcom.it.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE Carlo Spinetti

Bergamo, maggio 2005

⁵ Nel caso di **trasferimento in altra provincia**, il diritto per l'anno 2005 è dovuto <u>solo</u> alla Camera di Commercio dove la sede principale risulta iscritta al 1° gennaio 2005.

Nel caso che una o più unità locali siano ubicate fuori provincia il diritto annuale deve essere versato alle Camere di Commercio competenti per territorio, avendo cura di indicare, sul modello F24 nella colonna "codice ente", la sigla automobilistica della provincia della Camera di Commercio destinataria del versamento.

L'importo dovrà essere eventualmente maggiorato della percentuale stabilita dalla Camera di Commercio competente per territorio.